

MANOVRA CORRETTIVA/ Il tetto vale per le p.a. statali

Precari, tagli liberi

Per gli enti niente riduzione del 50%

PAGINA A CURA
DI LUIGI OLIVERI

Gli enti locali non dovranno ridurre del 50% le spese per l'assunzione di personale flessibile, ma dovranno comunque garantire una riduzione delle voci connesse a tali contratti.

L'articolo 9, comma 28, del dl 78/2010 non include comuni e province nei vincoli di spesa concernenti i contratti di lavoro flessibile. Esso, infatti, si riferisce espressamente ad amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, comprese quelle fiscali, enti pubblici non economici, enti di ricerca, università ed enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del dlgs 165/2001.

Detti enti potranno utilizzare personale con contratti di lavoro a tempo determinato, oppure con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sempre le stesse amministrazioni potranno attivare contratti di formazione lavoro, altri

rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio sempre entro il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

L'articolo 9, comma 28 della manovra viene espressamente qualificato come disposizione contenente principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, stabilendo che a tali principi debbano adeguarsi le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, mentre per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Nell'elencazione, dunque, delle amministrazioni tenute ad adeguarsi ai principi di contenimento della spesa per rapporti di lavoro flessibile non rientrano gli enti locali.

Ciò porta a concludere che gli enti locali potranno programmare con maggiore libertà l'impiego di lavoratori flessibili. Tuttavia, il dl 78/2010 non lascia totale libertà di manovra. Se è vero che non prevede nemmeno come principio il taglio della spesa connessa del 50%, per altro

verso ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del dl, che modifica l'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, gli enti locali dovranno comunque assicurare il contenimento della spesa per il personale flessibile.

La norma non stabilisce entro quale misura tale contenimento dovrà essere ottenuto. È da auspicare non intervengano interpretazioni eccessivamente restrittive secondo le quali la misura di riferimento dovrebbe essere il 50% previsto per le altre amministrazioni: simili letture sarebbero in evidente contrasto con la volontà del legislatore, il quale pare aver espressamente scelto di lasciare più spazio di scelta autonoma a comuni e province.

Gli enti locali, pertanto, dovranno estrapolare dal conteggio complessivo della spesa di personale quella connessa ai contratti flessibili ed ogni anno fissare un tetto che risulti inferiore a quello dell'anno precedente, in base a scelte gestionali di opportunità, non condizionate da risultati di risparmio predeterminati.

—© Riproduzione riservata—

Il congelamento degli stipendi minaccia le risorse variabili

Il congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici pone il problema della legittimità dell'incremento delle risorse stabili del fondo per la contrattazione, con le risorse variabili. Il dl 78/2010, infatti, eleva a rango di norma di legge, senza più rinviare al dpcm, il principio secondo il quale gli enti locali debbono ridurre l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti, anche applicando le misure previste per i fondi della contrattazione nelle amministrazioni statali e, cioè, apportando veri e propri tagli a tali fondi. Ovviamente, il primo taglio da apportare non può che coinvolgere le risorse variabili, che, in quanto tali, si prestano ad interventi di modifica, specie se necessitati da disposizioni normative. La fotografia degli stipendi dei dipendenti pubblici a quanto percepito nel 2010 lascia aperto, tuttavia, l'interrogativo se sia comunque possibile addirittura continuare ad impinguare le risorse stabili del fondo, determinate in modo fisso e durevole da precise regole stabilite dal Ccnl 22/1/2004, o se, al contrario, si debba dire addio alla possibilità di incrementare i fondi. Per gli enti locali questa conseguenza così radicale dovrebbe considerarsi scongiurata, per effetto della novellazione apportata all'articolo 40, comma 3-quinquies, del dlgs 165/2001, dalla riforma Brunetta. Infatti, tale disposizione stabilisce che «gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa». Si tratta di una norma generale ed astratta, che continua a regime a dare agli enti facoltà di incrementare le risorse mantenendo, di conseguenza, l'applicabilità in particolare dei commi 2 e 5 del Ccnl 1/4/1999.

Naturalmente, poiché la norma richiama espressamente anche i parametri di virtuosità fissati dalle «vigenti disposizioni», la riduzione tendenziale dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente diviene da subito un parametro che deve essere rispettato (essendo il dl 78/2010 «norma vigente»), almeno a partire dall'anno 2011 rispetto al 2010.

Ma, anche sul 2010, laddove gli enti rilevino, come chiamati a questo scopo dalla manovra, un incremento rispetto 2009 dovrebbero porre in essere manovre correttive sugli incrementi delle risorse variabili della contrattazione, laddove non fossero sufficienti altri interventi. Il tutto, ovviamente, tenendo nel dovuto conto la circostanza che la manovra è intervenuta sostanzialmente a metà anno e che, dunque, non vi sono moltissimi margini di manovra.

Da ricordare, ancora, che ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del dlgs 165/2001 la possibilità di incrementare le risorse stabili con ulteriori finanziamenti variabili è correlata «all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».

La norma chiarisce come sia del tutto erronea la teoria secondo la quale gli enti locali dovrebbero attuare solo nel 2011 la riforma Brunetta. Già nel 2010 debbono porre in essere gli adeguamenti normativi necessari, che costituiscono presupposto di legittimità degli incrementi contrattuali facoltativi e, dunque, dell'applicazione dell'articolo 15, commi 2 e 5, del Ccnl 1/4/1999. C'è, tuttavia, da rilevare che, stante il congelamento al 2010 delle retribuzioni dei singoli dipendenti, comprendenti anche i premi per il risultato, pare determinante soltanto la garanzia che gli enti siano dotati di un effettivo sistema di programmazione di obiettivi, controllo del grado di raggiungimento e valutazione dell'apporto dei dipendenti. La costruzione delle «fasce di valutazione», che gli enti locali possono porre in essere con ampia flessibilità rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 19 del dlgs 150/2009, alla luce del dl 78/2010 non appare avere più alcuna utilità. Essa, infatti, avrebbe lo scopo di aumentare la remunerazione del risultato dei dipendenti più meritevoli. Ma, poiché dal 2011 non sarà possibile incrementare la retribuzione complessiva dei singoli dipendenti pubblici, la redistribuzione del fondo per la performance individuale attraverso le fasce non può essere effettuata, in quanto determinerebbe, per alcuni dipendenti, aumenti di stipendio non ammessi dalla manovra. A meno di sue modifiche.

© Riproduzione riservata